



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30

---

OGGETTO: Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CASSARINO Rosaria. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sette** del mese di **aprile** dalle ore 20,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 30/03/2015 n. 11280, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Paolo NATALE.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	BERTOLINO Tommaso	X	
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico	X	
6	VACCARA Antonino	X		21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola	X		22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe	X		24	SALADINO Giacomo	X	
10	CALAMIA Pasquale	X		25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	SILLITTO Maria		X
13	DI BELLA Monica	X		28	AGATE Vincenzo	X	
14	ACCARDO Gaetano	X		29	GIANNILIVIGNI Francesco	X	
15	BERLINO Giuseppe	X					

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Considerato che alle ore 19,05 era presente un solo Consigliere, giusta appello chiamato dal Vice Segretario Generale, (all. A) e che il numero dei presenti non rendeva legale la seduta, la rinvia di un'ora.

Quindi alle ore 20,15 invita il Vice Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 21 consiglieri, giusto allegato "B", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Martino, Curiale e Vaccara. Sono presenti: il Sindaco, l'Assessore Calcara e l'Assessore Inzirillo.

Il Presidente apre la seduta e considerato che è presente in Aula l'Avv. Grimaudo, convocata per chiarire i dubbi sul debito fuori bilancio, 4° punto all'ordine del giorno, propone il prelievo dello stesso.

VACCARA: Dichiara di essere d'accordo sul prelievo del 4° punto all'ordine del giorno, ma chiede un impegno formale al Consiglio affinché si discutano anche gli altri punti all'ordine del giorno, altrimenti si reitera la brutta figura fatta nell'ultima seduta di Consiglio, nella quale è venuto meno il numero legale e ciò ha suscitato polemiche e sdegno nell'opinione pubblica.

PRESIDENTE: Concorda con quanto dichiarato dal Consigliere Vaccara e mette in votazione la proposta di prelievo del 4° punto all'ordine del giorno.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti;

### A P P R O V A

Il prelievo del 4° punto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, quindi, introduce il quarto punto posto all'O.d.G.: "*Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CASSARINO Rosaria. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. C), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. D), dell'estratto della VI^ C.C.P. (all. E) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. F).

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:

CURIALE: Invita il Presidente a leggere la nota n. 478 del 18/03/2015 (all. G), a firma dell'Avv. Vasile, nella quale vengono espresse delle considerazioni in merito all'atto deliberativo in oggetto e sulle quali chiede il parere dell'Avv. Grimaudo, presente in Aula.

PRESIDENTE: Accoglie l'invito del Consigliere Curiale e legge la nota n. 478 del 18/03/2015, a firma dell'Avv. Vasile.

SALADINO: Interviene in qualità di Presidente della VI^ C.C.P. che ha esaminato l'atto deliberativo in oggetto facente seguito ad una sentenza nella quale il Comune viene condannato a risarcire un danno subito da un cittadino. Dichiara che l'atto deliberativo in oggetto, elaborato dall'Ufficio Legale, è giunto in VI^ C.C.P. dove è stato esaminato e sono emerse alcune perplessità tra le quali la liquidazione delle somme, in quanto nell'originaria proposta l'intera somma di circa € 18.000,00 veniva indicata da liquidare alla signora Cassarino, quando in realtà una parte della stessa era da destinare all'erario, perché alla stessa era stato concesso il gratuito patrocinio. Dichiara, inoltre, che un'altra perplessità emersa riguarda le spese generali come rimborso forfettario al 15% e l'applicazione dell'iva, relativa alla cassa previdenziale. Afferma che, alla luce di queste perplessità emerse in Commissione, hanno convocato il Coordinatore dell'Ufficio Legale Avv. Vasile, al quale hanno sottoposto i loro dubbi ed il legale ha riferito che nella proposta di deliberazione originariamente redatta, non era specificato che le somme sarebbero state liquidate in parte all'erario ed in parte alla signora Cassarino, ma poi chi avrebbe provveduto a fare la liquidazione, si sarebbe attivato in tal senso. Dichiara che, alla luce di tutto ciò, la Commissione ha restituito l'atto deliberativo all'Ufficio di

Presidenza, con la richiesta che la stessa fosse rivista ed valutata per apporre le necessarie correzioni, se ve ne fosse stato bisogno. Tale proposta di deliberazione è stata riformulata e viene specificato che una parte della somma va alla signora Cassarino ed una parte all'erario e per quanto riguarda i restanti elementi di criticità emersi l'Avv. Grimaudo, titolare del procedimento, con una nota ha chiarito che il conteggio predisposto era esatto. Alla luce di queste divergenze tra l'Avv. Vasile e l'Avv. Grimaudo è stato convocato in Commissione il Dirigente P. Natale, per acquisire un parere in merito e sostanzialmente è emerso che dal punto di vista della regolarità amministrativa l'atto deliberativo è conforme ai criteri vigenti per legge, ma sul merito del quantum la competenza è dell'Avv. Grimaudo, ragione per la quale la Commissione ha restituito l'atto deliberativo all'Ufficio di Presidenza con l'estratto del verbale, auspicando la presenza dell'Avv. Grimaudo in Aula per chiarire questi elementi di criticità. Chiede all'Avv. Grimaudo di confermare che il conto economico è corretto ed eventualmente chiarire questa discrepanza di pareri.

**AVV. GRIMAUDDO:** Dichiaro di confermare quanto scritto nella sua nota n. 136 del 20/03/2015 (all. H), ma si rammarica per non aver a disposizione l'intero fascicolo relativo all'atto deliberativo in oggetto, evidentemente è sfuggito all'Ufficio a cui lo aveva richiesto. Dichiaro che il problema fondamentale relativo alla mancata indicazione nell'atto deliberativo della liquidazione in favore dell'erario è stata una mera svista, ma comunque prima di redigere l'impegno e la liquidazione vengono acquisiti tutti i documenti, compreso il Decreto che liquida il compenso in favore dell'avvocato a carico dell'erario e se fosse sfuggito alla Dott.ssa Reina se ne sarebbe accorto il Dott. Natale al quale non sfugge niente, tranne ogni tanto qualche messaggio di posta certificata. Ribadisce che per quanto riguarda la determinazione delle spese forfettarie il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 recita testualmente che oltre al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale una somma per il rimborso delle spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per le prestazioni, fermo restando le eccezioni. L'art. 28 del Decreto Ministeriale dice che le disposizioni del Decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, stabilita dall'art. 29 che dispone entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 3 aprile 2014. Dichiaro che la liquidazione in sentenza è del 29 maggio 2014, quindi quasi due mesi dopo ed il paragrafo 4 della sentenza dice che il Comune è condannato a rifondere all'attrice i due terzi delle spese processuali in ragione della soccombenza parziale, liquidate come da dispositivo ex Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, applicabile *ratione temporis*, facendo quindi un intervento correttivo alla misura, che è il 15%. Dichiaro che all'atto deliberativo sarà stata allegato il Decreto del Giudice che ha liquidato il compenso a carico dell'erario, acquisito da lei per le vie brevi dalla Cancelleria, a favore del difensore nella misura del 50% di quelli liquidati in sentenza, cioè a dire che l'erario tiene a proprio carico soltanto il 50% e questo è dovuto ad una disposizione del 2002 per limitare le spese di questo tipo. Dichiaro che nella parte dispositiva il Decreto liquida per l'attività svolta all'Avv. Mortellaro la somma di € 1.205,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e spese forfettarie del 15% come per legge.

**DI BELLA:** Ritiene che sull'applicazione del 15%, rimborso spese generali, la nota dell'Avv. Vasile sia corretta, in quanto in assenza di liquidazione da parte del Giudice in sentenza non può essere riconosciuto il rimborso generale, come recita una sentenza della Cassazione del 2013 che dice non che il rimborso non sia dovuto ma che va fatto un procedimento di correzione dell'errore materiale commesso dal Giudice che non ha liquidato specificatamente anche le spese generali, il che influenza, qualora la somma non sia dovuta, la cassa avvocati e l'IVA ed anche lì l'Avv. Vasile pensa che l'IVA non sia dovuta a favore dell'erario per meccanismi di carattere fiscale. Chiede se la liquidazione che è stata fatta e che è stata allegata agli atti in favore del legale della signora Cassarino

è nella misura del 50%, il Comune deve liquidare allo Stato quello portato alla sentenza perché è il titolo.

AVV. GRIMAUDDO: Dichiaro che la sentenza citata dal Consigliere Di Bella è del 2013 e c'è stato il periodo di transizione in cui non erano state inserite le spese forfettarie ed in quel caso ci sono diverse sentenze, alcune delle quali dicono che è dovuta in ogni caso, altre che non è dovuta. Ribadisce che il Decreto è entrato in vigore dopo ed in ogni caso il successivo Decreto di liquidazione in favore dell'erario lo dice chiaramente, quindi tutto sommato alla fine anche se non era stato citato originariamente va a confermare ciò che lei afferma, cioè a dire che lì il Giudice, che è lo stesso che ha emesso la sentenza, successivamente lo liquida in favore dell'erario, perché l'erario alla fine paga all'avvocato le somme che dovrebbe pagare il Comune, in quanto se il Comune fosse stato vittorioso al 100% l'erario si sarebbe fatto carico della metà, ma in questo caso invece sono a carico del Comune, in quanto parzialmente soccombente, sono state liquidate per l'intero e di questo intero metà è a carico dell'erario e metà della parte soccombente. Per quanto riguarda il discorso dell'IVA sottolinea che nel decreto è quantificato specificatamente quale è la parte che viene liquidata oltre CAP ed IVA, perché il problema non è se l'IVA è dovuta all'erario, ma se è dovuta dal professionista che è soggetto all'IVA e nel momento in cui viene pagato il suo compenso è soggetto alla cassa ed all'IVA, quindi l'erario glielo liquida ed il Comune lo rimborsa all'erario.

D'ANGELO: Dichiaro che adesso le pubbliche amministrazioni pagano l'IVA direttamente all'erario, quindi di fatto è come se lo pagasse direttamente a se stessi, in sostanza c'è una forma di compensazione diretta. Chiede a livello gerarchico l'ultimo parere sulla delibera chi lo deve redigere, l'Avv. Grimaudo, l'Avv. Vasile o il Dott. Natale, in quanto se c'è un discorso gerarchico ci deve essere una ultima persona che avoca a se la responsabilità, anche in caso di pareri contrastanti. Dichiaro che non è plausibile che arrivino due pareri contrastanti dallo stesso Ufficio ed è opportuno un chiarimento definitivo, perché questa situazione crea confusione sia a chi recepisce l'atto deliberativo, sia a chi lo emette.

PERRICONE: Dichiaro che sarebbe stata opportuna la presenza in Aula dell'Avv. Vasile.

BERLINO: Dichiaro che ci si sta dilungando troppo su una situazione che è ben chiara, in quanto si evince dagli atti che il responsabile del procedimento è l'Avv. Grimaudo che si assumerà la responsabilità nelle sedi competenti. Invita i colleghi ad approvare l'atto deliberativo in oggetto.

PERRICONE: Replica al Consigliere Berlino che non c'è niente di chiaro nell'atto deliberativo, in quanto al suo interno ci sono i pareri contrastanti dei due legali dell'Ufficio competente.

PRESIDENTE: Ritengo necessario mettere a votazione l'atto deliberativo, in quanto trattasi esclusivamente di una presa d'atto di un debito fuori bilancio.

AVV. GRIMAUDDO: Dichiaro che il problema nasce dal fatto che il responsabile del procedimento non è chiaro, nel senso che la predisposizione degli atti e l'espressione del parere tecnico sull'atto amministrativo non è del responsabile dell'Ufficio e nemmeno sua, perché l'avvocato si limita a dare delle indicazioni sull'appellabilità e sulla correttezza della sentenza, ma non certamente quello sulla correttezza della delibera la cui responsabilità è del Dirigente, il quale quando lo ritiene opportuno chiede dei pareri e poi decide di quale tenere conto. Dichiaro inoltre che dal punto di vista amministrativo non c'è una responsabilità dell'avvocato sull'atto deliberativo, ma soltanto sulle indicazioni che dà e se ci sono due pareri contrastanti o il Sindaco dà l'incarico ad uno dei due legali dell'Ufficio oppure deciderà il Dirigente.

DOTT. NATALE: Dichiaro che sulla correttezza dell'atto deliberativo è responsabile, ma non sui conteggi che elabora l'Avv. Grimaudo.

AVV. GRIMAUDDO: Ribadisce che se ci sono due pareri contrastanti all'interno dell'atto deliberativo, il Dirigente deve decidere quale dei due avallare.

DOTT. NATALE: Ribadisce che l'Avv. Grimaudo è responsabile dei conteggi dalla stessa elaborati e presenti nell'atto deliberativo.

AVV. GRIMAUDDO: Dichiarà che il problema nasce dal fatto che sono state allegate all'atto deliberativo le due note contrastanti, evidentemente chi ha predisposto l'atto deliberativo ha creato questo equivoco e generato confusione. Afferma di assumersi la responsabilità di quello che dice.

CURIALE: Chiede all'Avv. Grimaudo per quale motivo l'atto deliberativo arriva in Consiglio Comunale dopo circa sette mesi dalla sentenza.

AVV. GRIMAUDDO: Risponde al Consigliere Curiale affermando che, guardando gli atti, quando ha fatto la nota che quantificava la somma, tutte le vicende successive non sono dipese dalla sua volontà, ma da tutta una serie di passaggi burocratici.

PRESIDENTE: Puntualizza che c'è molta confusione nell'iter dell'atto deliberativo e ciò si sta trasmettendo al Consiglio Comunale. Invita il Sindaco a porre in essere tutte le azioni necessarie per fare in modo che una situazione del genere non si verifichi più.

AVV. GRIMAUDDO: Dichiarà che la sua nota con i conteggi risale al mese di ottobre 2014. Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari e n. 5 astenuti resi, per appello nominale (all. I), da n. 21 consiglieri presenti;

#### A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CASSARINO Rosaria. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”.*

PERRICONE: Chiede l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Il Presidente, quindi mette in votazione la richiesta di immediata esecutività chiesta dal Consigliere Perricone, per appello nominale chiesto dal Consigliere Calamia.

Quindi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari e n. 5 astenuti resi, per appello nominale (all. L), da n. 21 consiglieri presenti;

#### A P P R O V A

L'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

*f.to Cafiso*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Martino*

**Il V. Segretario Generale**

*f.to dott. Natale*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rel. A

**CITTA' DI CASTELVETRANO**  
ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 07/04/2015  
1° appello ore 19.05 2° appello ore \_\_\_\_\_  
SEDUTA di 1ª convocazione / ~~prosecuzione~~

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448		
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373		
4	BARRESI PIERO	350		
5	FERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222		
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	BERTOLINO TOMMASO	208		
18	VACCARINO SALVATORE	208		
19	SCIACIA PIETRO	201		
20	ADAMO ENRICO	196		
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186		
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
24	SALADINO GIACOMO	173		
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151		
26	PIAZZA MAURIZIO	141		
27	SILLITTO MARIA	132		
28	AGATE VINCENZO	129		
29	GIANNILVIGNI FRANCESCO	126		

ALL. "B"

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 07/04/2015

1° appello ore \_\_\_\_\_ 2° appello ore 20,15

SEDUTA di 1ª convocazione / ~~PROSECUZIONE~~

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	---	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331	X	
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	X	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	---	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	X	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERIOLINO TOMMASO	208	X	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	X	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	---	
22	VARVARO GASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	---	
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	---	
27	SILLITTO MARIA	132	---	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	X	



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

*ALL. C*

UFFICIO LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CASSARINO ROSARIA. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 APR. 2015 con deliberazione n. 30

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91.

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FASCEGGIOLE

Data 22.01.2015 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

AVREBBE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (Dot. Andrea Anselmino DI CONO)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 18.120,04

AL CAP. 2090.1 IPR N. 76

Data 22.01.2015

IL RESPONSABILE

L'ASSESSORE RELATORE

Li 24 MAR. 2015

L'UFFICIO PROPONENTE

*Handwritten signature*

*Handwritten notes:*  
 III<sup>a</sup> COP  
 V<sup>a</sup> COP

**VISTA** la sentenza n. 582/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, il 29.05.2014, notificata in forma esecutiva, al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Felice Junior Ferrante, il 25.09.2014, con la quale il Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro, nel definire il giudizio R.G. n. 80215/2010, intentato da CASSARINO ROSARIA contro il Comune di Castelvetro, ha parzialmente accolta la domanda risarcitoria della ricorrente riconoscendo una corresponsabilità nella misura del 30% nella causazione dell'evento dannoso, verificatosi in Castelvetro il 11.12.2006, condannando il Comune di Castelvetro, in virtù del riconoscimento parziale di responsabilità, al pagamento della somma di € 12.437,74 a titolo risarcitorio, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo, quantificati in sentenza in € 1.856,85 e al pagamento delle spese del giudizio distrette in favore dell'Erario ex art. 131 DPR n. 115/2002 nella misura di 2/3, liquidato in € 2.410,00 oltre accessori e spese di CTU, queste ultime pari ad € 312,00;

**VISTA** la nota prot. leg. n. 1628 del 22.10.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene di dovere proporre appello e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** il conteggio delle somme da liquidare alla sig.ra CASSARINO ROSARIA, allegato alla sopraccitata nota;

**VISTA** la nota PEC del 20.03.2015, prot. n. 136/Leg./G, con la quale l'Avv. Daniela Grimaudo, nell'esitare quanto richiesto dalla VI Commissione Consiliare con nota prot. n. 9105 del 12.3.2015, e su invito del Sindaco, ha espresso parere in ordine alla correttezza delle somme da liquidare confermando la precedente nota n. 1628/Leg. del 22.10.2014;

**RILEVATO** che le somme dovute in ragione della sentenza n. 582/2014, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, ammonta ad € 18.120,07 e così distinte:

A) SORTI IN SENTENZA (€ 11.917,50 + € 517,24).....	€ 12.434,74
B) INTERESSI e RIVALUTAZIONE in sentenza ....	€ 1.856,85
C) COMPETENZE LEGALI .....	€ 2.410,00
D) RIMBORSO TFR 15% su € 2.410,00 DM 55/2014.....	€ 361,50
E) CAP 4% ( su € 2.771,50).....	€ 110,86
F) IVA 22% ( su € 2.882,36).....	€ 634,12
G) SPESE di CTU.....	€ 312,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.120,07</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del richiedendo bilancio 2015;


**RILEVATO** che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra CASSARINO ROSARIA, nonché all'Erario ex art. 131 del D.P.R. n. 115/2002, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;




---


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO





**Città di Castelvetro**

**Avv. Vincenzo Grimaldo Ufficio Legale**

Mezza Univero

Te. 0924-909770/0924-909057

Apertura pubblica: lunedì e mercoledì ore 12,00 - 14,00 e 15,00 - 18,00

91022 Castelvetro (Tp)

Telefax. 0924-903254

Funzione: Avv. Daniela Grimaldo

e-mail: dgrimaldo@comune.castelvetro.it

**Oggetto: CASSARINO Rosaria c/ COMUNE di Castelvetro - Sentenza n.º  
584/2014 Tribunale di Marsala**

Al Dirigente del Settore AA.GG.

-----> Al Sindaco

Loro Sedi

>>>>

Con la sentenza indicata in oggetto, notificata al Comune in persona del sindaco pro tempore il 25/09/2014, che si adaga, il Giudice del Tribunale di Marsala, composta Roberto Vaccaro, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, riconoscendo una corresponsabilità dell'attore nella misura del 30% nella causazione dell'evento dannoso.

L'entità del chiesto risarcimento, pari ad oltre € 86.000,00 oltre accessori, è stata ridotta dal Giudice, grazie anche all'intervento del Consulente Tecnico del Comune.

In virtù del riconoscimento parziale di responsabilità al Comune è stato pertanto condannato a pagare le somme di € 12.457,74 a titolo risarcitorio, con l'appunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del fatto socio al soddisfo, quantificata in sentenza in € 1.856,85, e al pagamento delle spese del giudizio nella misura di 2/3, liquidate in € 2.410,00 oltre accessori e spese di C.U. pari ad € 392,00.

La sentenza non è apparsa appellabile.

Si invita, pertanto, a provvedere all'adempimento degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto.

Distint. saluti.

Avv. Daniela Grimaldo


Prot. n.º 1628/Reg. del 22/07/2014

sentenza n° 587/2014 Tribunale di Marsala  
CASSARINO Rosaria c/ Comune di Castelvetrano

\*\*\* \*\*

SPORTE in sentenza (C 11.917,50 + € 517,24)	C	12.434,74
INTERESSI E RIVALUTAZIONE in sentenza	€	1.856,85
COMPETENZE LEGALI	C	2.410,00
RIMBORSO FORF. 15,00% su C 2.410,00, DM 55/2014	C	361,50
CAP 4% (su € 2.771,50)	€	110,86
IVA 22%(su € 2.882,36)	C	634,12
SPORTE di CTU	€	372,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>18.120,07</b>

Castelvetrano, 20.10.2014

Avv. Daniela Grimaudo  




TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Civile

DECRETO LIQUIDAZIONE COMPENSO DIFENSORE EX DPR 115/2002

Il Giudice, dott. ssa Roberta Vaccaro;  
 Vista l'istanza di liquidazione onoran e competenze depositata in data 17.06.2014 dall'Avv. Paolo Biagio Martellera, relativamente al proc. civ. RG n. 80215/2010;  
 rilevato che nell'indicato procedimento l'attrice, Casuarina Rosaria, è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del 2.04.2010;  
 che pertanto occorre liquidare l'onorario e le spese spettanti al suo difensore avv. Paolo Biagio Martellera, ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002;  
 evidenziato che, per effetto della modifica dell'art.82 del D.P.R. n. 115/2002 introdotta dall'art. co. 322 della legge n. 311/04, non è più a tal fine richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine;  
 dato atto che in astratto, in relazione a detta liquidazione, è imposto il contenimento degli onorari e delle spese dei difensori in misura non eccedente i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale ed in relazione all'incidenza degli atti eseguiti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82 del DPR n. 115/2002), nonché la riduzione della metà degli importi così determinati (art. 130 del DPR n. 115/2002);  
 vista la nota spese presentata dal suddetto legale;  
 considerato che, la domanda risarcitoria attorea è stata pienamente accolta con condanna delle parti convenute al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 2.410,00 per compensi professionali oltre accessori, in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del DPR 115/2002, che, pertanto, il punto di partenza della liquidazione del compenso professionale in esame (in considerazione dell'esito della lite), è il compenso liquidato in sentenza a titolo di compensi professionali, ridotta della metà ex art. 130 DPR n.115/2002;

P.Q.M.


- LIQUIDA per l'attività svolta dall'avv. Paolo Biagio Martellera nell'ambito del procedimento in premessa, quale difensore di Casuarina Rosaria, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di € 1.405,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
- SI DA' ATTO che il presente decreto costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'erario ex art. 171 del DPR n. 115/2002;
- MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al suddetto difensore, allo pm e al PM (art. 82 del DPR 115/2002).

Marsala, 12.08.2014

Tribunale di Marsala  
 Depositato in Cancelleria  
 Il CANCELLIERE  
 MARIA ANNA BIA CULLO



IL GIUDICE  
 Dott.ssa Roberta Vaccaro



Scy leale  
20/10/14

RG 80215/10  
SENT 582/14  
C.A.N. 5807/14  
REP 981/14

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA  
Sezione Civile  
n. 152/2014  
REG. NOTIFICHE  
ATTI GIUDIZIARI  
25.09.2014  
Prot. n. 4475  
29 SET 2014

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**  
**Sezione Civile**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80215 del ruolo generale dell'anno 2010, ex Sezione distaccata di Castelvetrano, trattenuta in decisione il 26.05.2014 (allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.), vertente

**TRA**

**CASSARINO ROSARIA**, cf. CSS RSR 68R 61C 2868, elettivamente domiciliata in Castelvetrano, via Mannone n.111, presso lo studio dell'Avv. Francesca Leone, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Biagio Mortellaro, giusta procura a margine dell'atto di citazione; ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del 2.04.2010 (in atti);

**-attrice-**

**E**

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grimaudo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della G.M. n.368/2010, elettivamente domiciliato presso la casa comunale.

**-convenuta-**

**OGGETTO:** risarcimento danni ex art. 2051/2043 c.c.  
**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 4.03.2014.

Q

## FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Rosaria Cassarino conveniva in giudizio il Comune di Castelveltrano al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro occorso in data 11 dicembre 2006, alle ore 21.00 circa in Castelveltrano, nella via Marco Minghetti.

Segnalatamente, l'attrice assumeva che, nelle predette circostanze di spazio e di tempo, mentre percorreva a piedi detta via, affiancandosi ai cassonetti della nettezza urbana ivi presenti, "scivolava per terra, a causa di una serie di elementi, organici e non, presenti sull'asfalto e sulla pietra marmorea che funge da cunetta laterale"; detti elementi, di tipo oleoso, conferivano al fondo viario "condizioni viscido e, quantomeno, di precario e disagiata percorrenza"; condizioni ulteriormente acuite, nella fattispecie, dalle "pioggie cadute alla data del sinistro, come pure, antecedentemente".

A causa della caduta, l'attrice assumeva di aver riportato lesioni personali (cfr. referto del Pronto Soccorso del locale P.O. in atti; art.1) che la costringevano a complessivi 90 gg. di inattività totale e 30 gg di inattività parziale, con postumi permanenti pari al 18 % (cfr. documentazione medica e ctp in atti).

Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti (quantificati in euro 88.003,36, di cui € 738,91 per spese mediche sostenute ed € 2.500,00 per future spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria) ex art. 2051 e/o 2043 cc, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone il rigetto, sia per insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc (per la natura contingente, non prevedibile né evitabile, del fattore dannoso, ovvero per imputabilità del fatto, ove accertato, a responsabilità esclusiva della società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti) e/o dell'art. 2043 c.c. (per mancanza degli elementi richiesti per la configurazione della c.f. "instabilità o traboccamento"), sia per l'imputabilità esclusiva dell'evento dannoso all'esclusiva e/o concorrente condotta imprudente dell'attrice ex art. 1227 c.c.

Quindi la causa, istruita documentalmente, mediante esame testimoniale e ctu medico-legale, all'audienza del 24 settembre 2013 veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti (così da verbale), previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

## DIRITTO

1. Nel merito della domanda formulata da parte attrice,

la domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria completata, ne è stato accertato il fondamento.

La dinamica dell'incidente (caduta per terra dell'attrice a causa della presenza sul manto stradale, bugnato, di materiale oleoso, non segnalato né agevolmente percepibile, fuoriuscito dai cassonetti della nettezza urbana ivi presenti) risulta sufficientemente provata alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, Vaiana, Seidita ed Accomando (cfr. verbali d'udienze del 16.06.2011, 22.11.2011 e 18.10.2012), presenti *in loco* a distanza di pochi metri dall'attrice (e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare) oltreché dalle rappresentazioni fotografiche allegata al fascicolo di parte attrice, come meglio contestualizzate dal ctp Arch. Mangione (cfr. relazione di parte allegata al fascicolo di parte attrice).

In dettaglio, in ordine alla perdurante presenza del fattore di rischio (detriti organici e non) insistente sul manto stradale teatro del sinistro, il teste Accomando ha precisato che *"li c'erano sempre liquami, materiale organico, c'era sempre un ristagno che colava...[al punto che] la titolare del negozio di intimo di fronte è arrivata a mettere il cassonetto in mezzo alla strada, cosa che è finita pure sul Giornale di Sicilia"*; il teste Seidita, oltre a riconoscere la conformità dello stato dei luoghi, al momento dell'evento lesivo, alle rappresentazioni fotografiche allegata al fascicolo di parte attrice, ha confermato la presenza costante di rifiuti in prossimità del luogo oggetto del sinistro; infine, il teste Vaiana, il cui posto di lavoro (pasticceria) è in prossimità dei luoghi in esame, ha confermato che *"nella via Minghetti da tempo si scorgevano elementi organici e non organici...macchie oleose sull'asfalto"*, precisando, altresì, che *"il fatto è accaduto nella settimana in cui c'è stato lo sciopero dei netturini"*.

Ciò posto, in ordine al regime giuridico applicabile al caso di specie, l'attrice ha prospettato un duplice titolo di responsabilità in capo al Comune proprietario e custode della strada: ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni cagionati da cose in custodia ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del generale principio del *neminem laedere*, a causa della presenza di una situazione di pericolo occulto non segnalato né visibile e prevedibile.

1.1. Orbene, nel caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., tenuto conto della circostanza –non contestata dal Comune– che il luogo del sinistro è un tratto stradale *"situato all'interno del centro abitato"*, in prossimità della centralissima via Vittorio Emanuele (cfr. in tal senso, Cass. 21.7.06, n. 16770; 12.7.06, n. 15779). Sul punto, giova riportare quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità del regime speciale di cui all'art. 2051 c.c. alle ipotesi di sinistri avvenuti sulle strade pubbliche e pertinenti marciapiedi all'interno dei centri urbani.

Preliminarmente, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è *"applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed agli altri enti pubblici per tutti i danni prodotti dalla cosa sulla quale l'Amministrazione o l'ente in concreto eserciti i poteri propri del*

custode"; "tuttavia, poiché è la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la cosa, che assume il ruolo di oggettivo criterio di imputazione della responsabilità, questa deve essere esclusa ogni volta che le caratteristiche del bene escludono la possibilità del concreto ed effettivo esercizio del potere di controllo da parte della P.A. alla quale il bene appartiene" (cfr. Cass. n. 23680/2008). Non solo, il rapporto di custodia dell'intera rete viaria del Comune si fonda anche sulle norme del codice della strada che devolvono all'ente proprietario compiti di manutenzione, gestione e polizia oltre che di controllo tecnico (cfr. art. 14 cod. str.), imponendo al medesimo ente una continua vigilanza dell'intera rete viaria esistente nel proprio territorio.

Ciò premesso, "la necessità del concreto accertamento della possibilità dell'esercizio del potere di controllo della cosa, in cui, come si è detto, si sostanzia la custodia, ha indotto la più recente giurisprudenza ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al danno stradale solo per quelle strade in relazione alle quali, per la loro estensione, per le loro caratteristiche, per le dotazioni ed i sistemi di controllo che le connotano, l'esercizio effettivo del controllo da parte della P.A. (o dell'ente al quale la strada è affidata) sia invisibile". "Situazione, questa, che, per il danno stradale comunale, può essere riconosciuta solo per le strade poste al di fuori della perimetrazione del centro abitato dato che la localizzazione della strada all'interno del predetto perimetro, dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione, e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale" (Cass. n. 23680/2008).

A quest'ultimo riguardo, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15042 del 2008, ha chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. vanno individuate "piuttosto nella natura o nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, si da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso" - prosegue la sentenza - "è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente

*pl*

dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente venisse acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo" (in termini, Cass. N. 6101 del 12/03/2013).

1.2 Ora, l'art. 2051 c.c., alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso, da ultimo Cass. nn. 8005 e 15884 del 2010), individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sul solo presupposto della sussistenza di un rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ed il soggetto chiamato a risponderne.

Detta norma comporta, sotto il versante probatorio, l'onere per il danneggiato di provare solo il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (ivi compreso il fatto del terzo o del danneggiato), avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Orbene, nel caso in esame, l'attore ha fornito la prova del nesso di derivazione causale del danno lamentato dal bene oggetto di custodia - ossia la condizione, potenzialmente lesiva, che connotava il manto stradale in corrispondenza della caduta a causa della presenza di detriti, organici e non, che lo rendevano particolarmente scivoloso; elementi non agevolmente visibili e percepibili, tenuto conto dell'orario notturno e della circostanza che il manto stradale era bagnato (cfr. sul punto rappresentazioni fotografiche e dichiarazioni dei testi sopra citati).

Al contrario, il Comune convenuto non ha assolto all'onere posto a suo carico ai fini dell'esonerazione di responsabilità, non avendo in alcun modo provato né il corretto espletamento delle attività di manutenzione, controllo e segnalazione dei pericoli sul bene stesso - in relazione alle peculiari condizioni della cosa custodita ed alla fruibilità di questa da parte degli utenti della strada - né l'ascrivibilità dell'evento a fatto esclusivo del danneggiato (o di un terzo) ovvero ad un fattore non prevedibile ed eccezionale.

In particolare, nel caso di specie, è indubbio che il Comune convenuto, in quanto proprietario e soggetto tenuto alla manutenzione della via Minghetti, fosse nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo del manto stradale, al fine di prevenire, rimuovere o quanto meno segnalare agli utenti della strada fattori di rischio, quali la fuoriuscita di detriti organici e non e di materiale oleoso dai cassonetti ivi allocati.

In altri termini, impregiudicata l'eventuale responsabilità concorrente e/o esclusiva (da accertare in altra sede) della società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, le risultanze processuali consentono di ritenere, nella fattispecie, sussistente la responsabilità dell'ente comunale

nella determinazione del sinistro, per omessa predisposizione e controllo (anche sul soggetto affidatario del servizio) delle misure manutentive dirette a rimuovere (o quanto meno segnalare) i fattori di rischio (debris organici e non) presenti sulla sede stradale, in una zona in pieno centro abitato, ad angolo con la centralissima via Vittorio Emanuele, caratterizzata dalla presenza di numerosi locali aperti al pubblico.

Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, persistenti da tempo e non già estemporanee, come chiarito dai testi cecussi, il custode doveva ritenersi, nella specie, obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, rimuovendo tempestivamente il fattore di rischio in questione, in quanto "conoscuto o conoscibile a priori" (Cass. n. 12449/08; Cass. n. 8377/09, in motivazione).

Né assume rilievo dirimente, al fine di integrare il caso fortuito, quanto dichiarato dal dipendente comunale Raffaele Giobbe, cecusso all'udienza del 16.06.2011, circa l'assenza di segnalazioni "di anomalie del manto stradale" in questione in data antecedente all'evento lesivo, tenuto conto del persistente stato di vischiosità del manto stradale, come descritto dai testi soprindicati, e dell'assenza di qualsivoglia intervento da parte dell'amministrazione comunale teso a rinuovere i fattori di rischio, anche mediante un adeguato controllo e potere di direttiva sull'operato della società affidataria del servizio di smaltimento dei servizi pubblici.

La circostanza, poi, indicata dal teste Vaiana di uno sciopero in atto della società concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti, lungi dal provare il caso fortuito, prova, invece, il contrario in punto di prevedibilità ed evitabilità dei fattori di rischio in esame.

1-3 Acclarata, dunque, la responsabilità dell'amministrazione convenuta nella verificazione dell'evento lesivo per cui è causa, occorre, tuttavia, esaminare l'eccepite (e peraltro rilevabile d'ufficio) concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.p.c. nella causazione dell'evento lesivo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

E' infatti pacifico, come ribadito da ultimo da Cass. n. 999/2014, che "anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ... il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - utreggersi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779)".

Orbene, nella fattispecie, è provato e non contestato che il tratto di strada in questione fosse illuminato e bagnato (cfr. in particolare dichiarazioni del teste Vaiana ed Accomando); inoltre, il teste Accomando ha riferito che "l'attrice proveniva dalla sua pasticceria (o Bar)" sita in via Minghetti, vicino all'abitazione della teste "e attiva verso i cassonetti... lì c'erano sempre liquami e materiale organico, c'era sempre un rigagnolo che colava sino alla...porta" di casa della teste.

Alla luce di queste promesse, si ritiene provata la circostanza che la danneggiata fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, ed in particolare dell'esistenza di detriti/liquami tali da rendere particolarmente scivoloso il manto stradale, specie in concomitanza e successivamente alla pioggia caduta sul terreno, lavorando abitualmente nella zona in questione.

Ne consegue che, transitando sulla strada in questione in orario notturno, tenuto conto del distivello del manto stradale (in salita/discesa), peraltro bagnato, a suo carico gravava un onere massimo di attenzione e massima prudenza.

In definitiva, così come si è ritenuto prevedibile ed evitabile da parte del custode il fattore di rischio causa dei danni patiti dall'attrice, parimenti non può non ritenersi che una condotta più attenta e prudente da parte della danneggiata, a conoscenza dello stato dei luoghi, improntata alle necessarie cautele ed accortezza, imposte dalle caratteristiche della strada, dall'orario notturno in periodo invernale e dal manto bagnato, non sarebbe valsa ad impedire la caduta, ma con alta probabilità ne avrebbe attenuato le conseguenze.

L'entità del risarcimento andrà, dunque, ridotta ex art. 1227 c.c., proporzionalmente all'incidenza della condotta colposa della danneggiata (ex multis, CASS. n. 3651/06; 11414/04; 9546/10), che, nella fattispecie, va quantificata nel 30%.

Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l'amministrazione convenuta è tenuta al risarcimento dei danni capinvasi all'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., come di seguito liquidati, nella misura del 70%.

#### 2. Sul quantum debeatur

Passando alla quantificazione dei danni allegati da parte attrice, occorre distinguerli in danni 'patrimoniali' e 'non patrimoniali'.

##### 2.1 Sul danno patrimoniale.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, tale voce, nel caso di specie, va riferita, esclusivamente, alle spese mediche effettuate dall'attrice, eccezion fatta per la consistenza medico-legale di parte (per costante giurisprudenza esclusa dal novero delle 'conseguenze immediate e dirette del danno', risarcibili ex art. 1223 c.c.); quanto alla relativa misura, l'entità degli esborsi effettuati deve indicarsi in complessivi € 738,91, quale somma delle spese mediche debitamente documentate (cfr. pag. 8 della consulenza).

Nulla è dovuto per spese future, non allegate puntualmente da parte attrice né provate a mezzo ctu.

##### 2.2 Sul danno non patrimoniale.

Per quanto, invece, concerne il danno non patrimoniale, vanno condivise, in quanto congrue e convincenti, le conclusioni cui è pervenuto il ctu medico-legale, all'esito di un approfondito esame della documentazione medica depositata in giudizio e delle visite della perizianda.

particolare, della relazione peritale, come opportunamente integrata in data 8/13.01.2014, si evince che l'infortunata, a causa del sinistro, ha riportato lesioni ("*esiti di frattura bilocata gamba sinistra e cicatrice lineare, ben consolidata, che non desta disagio in chi la osserva*") che hanno comportato:

- un'invalidità temporanea totale di giorni 30;
- un'invalidità temporanea parziale: al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30; al 25% di ulteriori giorni 30;
- e postumi permanentemente menomativi della integrità e validità biologica (descritti in relazione) nella misura complessiva del 6% (sei per cento)

Ciò posto, per quantificare tale danno non patrimoniale occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Va, tuttavia, stabilito se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.

Tre linee di pensiero si contendono il campo.

La prima, favorevole all'applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v'è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 1, 24 e 26 Cost., l'ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).

La seconda, contraria all'applicazione analogica, fa leva sulla collocazione della disposizione nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.

La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno "biologico", sicché resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo della disposizione in

commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il "vecchio" danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a. mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.

Orbene, anche alla luce dei recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. in particolare Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), si ritiene di dover aderire alla seconda delle soluzioni prospettate.

La sopracitata sentenza n. 12408/2011 (alle cui convincenti argomentazioni si rimanda ex art. 112-*disp att. c.p.c.*) merita, altresì, adesione anche nella parte in cui individua il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale, a livello nazionale, nelle 'tabelle' elaborate dal Tribunale di Milano.

Passando, quindi, alla 'monetizzazione' del danno non patrimoniale, alla stregua delle citate Tabelle milanesi aggiornate al 2013, considerati il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CTU, nella misura del 6% e l'età della danneggiata al momento del fatto (37 anni), l'entità del danno biologico da invalidità 'permanente' deve dunque liquidarsi in € 9.825,00.

Per quanto concerne, poi, il danno biologico 'da invalidità temporanea', è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrando nel danno biologico, deve formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia; in particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una somma pari a € 96,00 (importo indicato nelle Tabelle Milanesi, aggiornate al 2013), mentre per l'invalidità temporanea parziale, invece, il danno va liquidato in una proporzionale riduzione percentuale della voce della I.T.A.

Alla luce di tale premessa, pertanto, poiché la durata della suddetta invalidità temporanea è stata accertata per quella assoluta (100%) in 30 giorni, per quella parziale in 30 giorni al 50%, 30 al 25%, il danno complessivo da invalidità temporanea è pari ad € 2.880,00 (=96 x 30) + € 2.160 (72x30) + € 1.440,00 (48 x 30)+ € 720,00 (24x 30) per un totale di € 7.200,00.

Quindi l'importo complessivo, derivante dalla somma delle due voci di danno non patrimoniale sopra indicate (permanente e temporaneo), è pari ad € 17.025,00 (9.825,00 + € 7.200,00).

Con ciò si ritiene esaurito l'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla salute riportato dall'attrice nel sinistro per cui è causa, di talché ogni altra voce di danno si tradurrebbe in una duplicazione risarcitoria.

A questo proposito è opportuno precisare che il sistema di liquidazione applicato, in ossequio ai principi espressi dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 26972 del 24.6/11.11.2008, è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale principio della necessaria integrità del risarcimento, traducendosi, infatti, nella liquidazione unitaria tanto del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali che in quelli dinamico-relazionali, quanto del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"; tale sistema, cioè, è strumentale alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato nominativamente descritti e liquidati a titolo di c.d. danno biologico, esistenziale e di c.d. danno morale.

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione del danno, in dipendenza di 'particolari condizioni soggettive', se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità: peculiarità che, nel caso di specie, non sono state affatto provate (neppure in via presuntiva) da parte attrice, anche in ragione della non gravità delle lesioni riportate.

Sul punto, il ctu, con ragionamento logico immune da censure, ha ritenuto trascurabili, per collocazione e dimensioni (20 cm), le lesioni estetiche riportate dall'attrice (1%), precisando, altresì, che quest'ultima "non ha avuto alcuna compromissione della sua capacità lavorativa sia generica che specifica" (cfr. pag. 8 della ctu).

Alla luce delle susposte considerazioni ed applicata la decurtazione del 30% in ragione del ritenuto concorso di colpa dell'attrice nella verificazione dei danni patiti, il Comune di Castelvetrano è, dunque, tenuto a pagare all'attrice la somma di:

- € 517,24 (€ 738,91 - 30%) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

- € 11.917,5 (€ 17.025,00 - 30%) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

### 3. Interessi e rivalutazione

Sulle somme dovute sub. 2. trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del sinistro. In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale di € 11.917,5, liquidata ai valori monetari attuali (e, dunque, già rivalutata), spettano all'attrice gli interessi compensativi (a titolo di lucro cessante) da calcolarsi sulla somma di € 10.361,10, così devalutata alla data del fatto (11.12.2006), via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino alla data della presente sentenza (cfr. sul punto Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712).

In definitiva, alla luce del prospetto di sintesi allegato (con valenza meramente esemplificativa e salvo errori di mero calcolo), è riconosciuta all'attrice, a titolo di interessi e

rivalutazione (*rectius* a titolo di interessi compensativi sulle somme via via rivalutate), l'ulteriore somma di € 1.856,85.

Data Iniziale: 11/12/2006
Data Finale: 30/04/2014
Capitale Iniziale: € 10.381,10
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2006
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2014
Indice Isot utilizzato: POI generale

Da:	A:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
11/12/2006	11/12/2007	€ 10.531,01	2,50%	365	€ 266,28
11/12/2007	31/12/2007	€ 10.879,29	2,50%	20	€ 14,90
01/01/2008	11/12/2008	€ 10.879,29	3,00%	346	€ 309,39
11/12/2008	11/12/2009	€ 10.983,20	3,00%	365	€ 329,50
11/12/2009	31/12/2009	€ 11.190,83	3,00%	20	€ 18,40
01/01/2010	11/12/2010	€ 11.190,83	1,00%	345	€ 105,78
11/12/2010	31/12/2010	€ 11.543,78	1,00%	20	€ 6,33
01/01/2011	11/12/2011	€ 11.543,78	1,50%	345	€ 163,67
11/12/2011	31/12/2011	€ 11.824,07	1,50%	20	€ 9,72
01/01/2012	11/12/2012	€ 11.824,07	2,50%	346	€ 280,21
11/12/2012	11/12/2013	€ 11.886,56	2,30%	365	€ 297,16
11/12/2013	31/12/2013	€ 11.917,50	2,30%	20	€ 16,33
01/01/2014	30/04/2014	€ 11.917,50	1,30%	120	€ 39,18

Indice alla Decorrenza: 128,4
Indice alla Scadenza: 107,4
Raccordo Indici: 1,372
Coefficiente di Rivalutazione: 1,148
Totale Rivalutazione: € 1.536,40
Capitale Rivalutato: € 11.917,50
Totale Giorni Giorni: 2697
Totale Interessi: € 1.856,85
Rivalutazione + Interessi: € 3.393,25
Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 13.774,35

Così per quanto concerne il danno patrimoniale, le singole somme spese devono essere rivalutate ad oggi dalla data del relativo esborso, anche al fine di renderle un valore omogeneo a quello liquidato a titolo di danno non patrimoniale, ovvero, di uniformare e, quindi, semplificare, il successivo meccanismo di calcolo degli interessi; le somme in oggetto, poi, una volta rivalutate ad oggi (per le ragioni appena precisate) devono essere devalutate alla data del sinistro (11.12.2006), questo perché l'applicazione corretta degli interessi richiede che questi siano commisurati a tale

*De*

sonoma 'originaria' via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat (di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), fino al deposito della sentenza.

Infine, sull'importo così determinato, comprensivo di capitale ed interessi compensativi nella misura sopraindicata, dovranno poi essere computati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

#### 4 - Le spese processuali.

In ragione della parziale soccohenza attorea in ordine al *quantum debetur* ed in accoglimento parziale dell'eccepito concorso di colpa, sussistono i presupposti ex art.92 comma 2 c.p.c. per compensare le spese di lite tra le parti, nella misura di 1/3.

Il Comune di Castelvetrano è, pertanto, condannato a rifondere all'attrice la residua frazione di 2/3 delle spese processuali, liquidate come da dispositivo (in base al criterio valoristico del *decisum*) ex DM 55/2014, applicabile *ratione temporis*: spese da distrarsi in favore dell'erario, ex art. 131 DPR 115/2002.

In considerazione dell'esito della lite, le spese ed onorari del CTU medico-legale, dott. DAIDONE Antonio, sono posti definitivamente a carico del Comune convenuto e liquidati, tenuto conto dell'attività complessivamente espletata (di non particolare difficoltà), in € 300,00, oltre IVA e Cassa previdenziale (se dovuta), ex art. 21 delle "Tabelle" di cui all'art. 50 D.P.R. 115/2002.

P. Q. M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza disattesa/rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato un concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 30%, CONDANNA il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco *p.r.*, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.917,8, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di € 517,24, a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione ed interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento;
- 2) compensa per 1/3 le spese di lite, condannando il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco *p.r.*, al pagamento in favore dell'erario, ex art. 131 DPR 115/2002, della residua frazione di 2/3, che liquida in € 2.410,00 (pari a 2/3 di € 3.615,00 per compensi professionali così ripartiti: € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase istruttoria; € 1000,00 per fase istruttoria; € 1000,00 per fase decisoria), oltre accessori come per legge;
- 3) pone definitivamente le spese della CTU, liquidate in complessivi € 300,00 oltre IVA e Cassa previdenziale (se dovuta) a carico del Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco *p.r.*

Così deciso in Marsala, il 29.05.2014.

Il Direttore Amministrativa  
Giuseppe Lombardo



IL GIUDICE  
Dott. s.s. Roberto Vaccaro

TRIBUNALE DI MARSALA  
UFFICIO NOTIZIALE ESECUTORIO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Aù istanza come in atti, lo Sott. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico  
Notifiche presso il Tribunale di Marsala, ha notificato copia del su eseso  
atto, sentenza n. 582/14, affinché ne abbia scienza ed ad ogni effetto di  
legge al:


COMUNE DI CASTELVETRANO in persona del Sindaco *pro tempore* con sede  
in Castelvevrano (TP) cap. 91022, Palazzo di Città

mediante *Causale per a - dell'impiegato*  
*dell'ufficio Protocollo Gennella Tommaso*  
*U. Not. n. 24/9/2014*  
*P. Ferraro*

MARSALA  
UFFICIO NOTIZIALE ESECUTORIO

*3/11/14*

*11/11/14*  
*12/11/14*  
*13/11/14*



FATTURA 101 DEL 20.05.14

DOCT. DAIDONE ANTONINO  
MEDICO CHIRURGO  
TEL. 3209749166  
VIA FALCOMARA N.25  
91025 MARSALA (TP)  
C.F. DDNANN81R04D423F

**Tribunale Ordinario di Marsala  
Sezione Civile**

**CONSULENZA MEDICO LEGALE D'UFFICIO SULLA PERSONA DELLA SIGNORA CASSARINO ROSARIA NATA  
A CASTELVETRANO IL 21/10/1968 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA PIETRO LUNA N. 64**

Il sottoscritto Dott. Antonino DAIDONE, in qualità di C.T.U., chiede che per la presente relazione medico-legale su Cassarino Rosaria, gli venga liquidato il seguente onorario ed il rimborso delle spese sostenute.

Partita IVA 02334720816

Codice fiscale DDNANN81E04D423F

**Consulenza Medico-legale: € 300 + Iva 4% totale €312**

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'art. 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA né ritenuta ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agenzia Entrate

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto utile al riguardo.  
Con ossequi

Marsala Li 20.06.2013

Il C.T.U.  
Dott. Antonino Daidone

Regione Siciliana  
Provincia Regionale di Trapani



*pell. u D u*

Città di Castelvetro  
Selinunte

III<sup>o</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. n° 12199 del 03/04/2015

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
SEDE

OGGETTO: "Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. CASSARINO Rosaria. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI**

**LA III C.C.P.**

Con verbale n. 26 del 03/04/2015

**Presenti i Consiglieri:** Burrelli Piero, Bertolino Tommaso, D'Angelo Piero, Piazza Maurizio, Vaccaro Antonino ed il Presidente Sciascia Pietro.

**Assenti i Consiglieri:** Calamia Pasquale, La Croce Bartolomeo e Zaccone Giuseppe.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale vota come segue:

TUTTI I PRESENTI ALL'UNANIMITA', ALLA LUCE DELLE PROBLEMATICHE EMERSE, RINVIANO LA VOTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, AUSPICANDO LA PRESENZA DEL DIRIGENTE PAOLO NATALE.

D'ordine del Presidente  
La Segretaria della III C.C.P.



F.to Orlando Antonina

*Orlando Antonina*



Città di Castelvetrano  
**Selinunte**

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e  
Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

\*\*\*\*

Prot. n° 12051 de. 02.04.2015

Al Presidente del Consiglio  
SEDE

Oggetto: "Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala CASSARINO Rosaria. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio".

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 24 del 02 aprile 2015

CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, BERLINO, CURIALE, LO PIANO RAMETTA, SALADINO,  
SCIACIA

CONSIGLIERI ASSENTI: DI BELLA, ETIOPIA, LA CROCE

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto:  
"Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala CASSARINO Rosaria. Presa d'atto e  
riconoscimento di debito fuori bilancio", si esprime come segue:

TUTTI I PRESENTI ALL'UNANIMITA', ALLA LUCE DELLE PROBLEMATICHE EMERSE, RINVIANO  
IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE, AUSPICANDO LA PRESENZA DELL'AVV.  
DANIELA GRIMAUDO, QUALE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO, NELLA SEDUTA CONSILIARE  
AVVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Segretario della VI C.C.P.  
Geom. Giuseppe Clemente



Al. h. F. u

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

**Provincia di Trapani**

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 20/2015 del 03/03/2015 Prot. 21

**AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE**

**PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.**

**Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.**

**Oggetto: Sentenza n. 582/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala -  
Cassarino Rozaria c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento  
debito fuori bilancio.**

**Il Collegio dei Revisori**

**Vista la delibera di cui all'oggetto;**

**Visti gli atti allegati;**

**Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;**

**Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);**

**Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;**

**Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente  
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;**

**Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e  
negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla  
sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di  
Regolarità e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole per una somma da impegnare al redigendo Bilancio 2015 di una somma pari ad euro 18.120,07.**

**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.**




**IL COLLEGIO DEI REVISORI**


**Rag. Maria Nastasi (Presidente)**


  
\_\_\_\_\_

**Dr. Angela Nastasi (Componente)**

  
\_\_\_\_\_

**Dr. Giacomo Elia (Componente)**

  
\_\_\_\_\_



*All. G.*

*Si riferisce all'Av. Grimaudo  
in riferimento delle  
problematiche - WILBERTS*

*18/3/15*

**Città di Castelvetro**  
Castelvetro

**UFFICIO LEGALE**

Piazza Umberto I 122 Castelvetro (Tp)  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Telefax 0924-904244  
Apertura al pubblico: mercoledì: dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 15,30 alle 18,00

Funzionario: Avv. Francesco Vasile e-mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

**Oggetto: CASSARINO ROSARIA c/Comune di Castelvetro - Sentenza n. 582/2014 - Tribunale di Marsala - Rif. nota prot. n. 128/Leg./G del 17.03.2015.**

**Avv. Daniela Grimaudo**

-----> **Al Sig. Sindaco**

**LORO SEDI**

~~~~~  
Gentile Collega,

riscontro la Sua in oggetto per rappresentarle che le considerazioni espresse in ordine alla liquidazione delle spese generali, ex D.M. n. 55/2014, non riconosciute giudizialmente non possono essere condivise dallo scrivente.

Infatti, in assenza di liquidazione giudiziale e di apposita richiesta da parte del creditore, (da inoltrare al Tribunale per la decrizione della misura del rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, del DM n. 55/2014), nessuna somma può essere autonomamente impegnata, liquidata e pagata al superiore titolo.

Anche in ordine agli accessori liquidati (CPA 4% ed IVA 22% di legge), ritengo utile un approfondimento sulla vicenda, atteso, peraltro, che l'Erario, così come il Comune, non sono soggetti ad IVA e, come tali, non lasciano fattura conseguente all'incasso.

Il Signor Sindaco, in considerazione delle difformità interpretative, Vorrà adottare ogni utile decisione al fine di dare seguito agli incombeni di legge per il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito di cui alla sentenza n. 582/2014 del Tribunale di Marsala,

In attesa, cordialità


Avv. Francesco Vasile  
*[Handwritten signature]*

Protocollo generale n. da protocollo di settore n. *478* del del **19 MAR 2015**

Spresandé a protocollo n. col



Aut. "H"



**Città di Castelvetro**

**STAFF SINDACO UFFICIO LEGALE**

Piazza Umberto I - 122 Castelvetro (Tp)  
Tel. 0924-909335 / 0924-909337  
Apertura al pubblico: Il lunedì e il mercoledì ore 12.00 - 14.00 e ore 15.00 - 18.00  
Funzionari: Avv. Danico Grimaldo e-mail: dg@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: CASSARINO Rosaria c/ COMUNE di Castelvetro - Sentenza n° 582/2014

inviata esclusivamente a mezzo pec Al Coordinatore dell'Ufficio Legale  
Al Sindaco  
e p.c. Al Segretario Generale

>>>>

In riscontro alla nota prot. 478/leg del 18.03.2015 relativa all'oggetto e alla richiesta di parere ivi apposta dal Sindaco si esprimono le seguenti considerazioni.

Le spese forfetarie generali sono disciplinate dall'art. 2 del D.M. 10.03.2014 n° 55 che al comma 2 testualmente recita "Oltre al rimborso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso delle spese per trasferiti".

L'art. 28 del suddetto D.M. stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

Il successivo art. 29 recita "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 77 del 2.04.2014 ed è pertanto entrato in vigore il 3.04.2014.

La Sentenza in oggetto è stata emessa il 29.05.2014 e depositata in cancelleria il 30.05.2014, quindi dopo l'entrata in vigore del D.M. 55/2014.

Il paragrafo 4 della Sentenza intitolato "Le spese processuali" recita "Il Comune .. è .. condannato a rifondere all'attrice .. 2/3 delle spese processuali, liquidate come da

**Prot. 136/leg/G del 20.03.2015**

*dispositivo ex D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis .. ".*

Non vi è dubbio, a parere della scrivente, che il giudice abbia attribuito il compenso per le spese forfetarie al difensore della parte vittoriosa e che in mancanza di differente determinazione tale compenso spetti nella misura del 15% delle competenze.

Quanto al pagamento di CAP e IVA, atteso che questa è dovuta all'avvocato, non si vede il perché il comune soccombente non debba rifonderla allo Stato che la ha corrisposto al difensore.

Va anche detto che compete alla sottoscritta, nella qualità procuratore e difensore del Comune nel procedimento in oggetto, verificare le somme dovute in esito alla sentenza e non predisporre gli atti amministrativi conseguenziali, che infatti sono stati predisposti dalla dotessa Reina cui, si ritiene per mera svista, è sfuggito che sia nella parte motiva che nel dispositivo della Sentenza è espressamente detto (e sottolineato) che le spese di lite liquidate devono essere pagate in favore dell'erario.

Vale anche la pena di sottolineare che la proposta di deliberazione è stata predisposta e inoltrata senza l'intervento della sottoscritta che alla data del 21.01.2015 era già da oltre un mese e mezzo in servizio presso la sede di Via delle Rose.

Infine, ma non da ultimo, occorre dire che, in ogni caso, prima di predisporre il provvedimento di impegno delle somme, è necessario acquisire il Decreto del Giudice che liquida il compenso dell'avvocato posto a carico dall'erario, atteso che questo non coincide necessariamente con quello liquidato in sentenza.

Nel caso in esame il Decreto di liquidazione, posto a carico dell'erario soltanto la metà delle spese liquidate in sentenza in applicazione dell'art. 130 DPR n° 115/2002.-

Il Decreto di cui sopra, depositato in cancelleria il 12.08.2014, non risulta comunicato alla scrivente ed è stato acquisito informalmente in data 19.03.2015.

Ai sensi del suddetto Decreto, la somma dovuta all'erario è la metà di quella liquidata dal Giudice in sentenza, aumentata del 15% per spese forfetarie, su cui applicare CAP e IVA, mentre la restante metà, sempre aumentata del 15% e su cui applicare CAP e IVA è dovuta alla parte vittoriosa.

**Prot. 136/leg/G del 20.03.2015**

Con le superiori considerazioni, si ritiene di avere fugato i dubbi espressi dalla commissione consiliare e dal coordinatore dell'Ufficio legale e adempito alla richiesta di approfondimento del Signor Sindaco.

Per il prosieguo della pratica, si trasmetterà a breve copia del Decreto del 12.08.2014.

Distinti saluti

**Avv. Daniela Grimando**

1000  
I

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 07/04/2015

OGGETTO: DEBITO F.B. SENTENZA N. 582/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| N. | Cognome e Nome             | PREF. | SI | NO   |
|----|----------------------------|-------|----|------|
| 1  | INGRASCIOTTA SALVATORE     | 448   |    |      |
| 2  | MARTINO FRANCESCO          | 415   |    | X    |
| 3  | CAFISO VINCENZO            | 373   |    | AST. |
| 4  | BARRESI PIERO              | 350   | X  |      |
| 5  | PERRICONE LUCIANO          | 331   |    | AST. |
| 6  | VACCARA ANTONINO           | 284   |    | AST. |
| 7  | GIURINTANO NICOLA          | 251   | X  |      |
| 8  | LO PIANO RAMETTA GIANPIERO | 247   |    |      |
| 9  | CURIALE GIUSEPPE           | 232   |    | X    |
| 10 | CALAMIA PASQUALE           | 232   |    | X    |
| 11 | LA CROCE BARTOLOMEO        | 230   |    |      |
| 12 | ZACCONE GIUSEPPE           | 229   |    |      |
| 13 | DI BELLA MONICA            | 229   |    | X    |
| 14 | ACCARDO GAETANO            | 224   |    | AST. |
| 15 | BERLINO GIUSEPPE           | 222   | X  |      |
| 16 | D'ANGELO PIERO             | 221   |    | AST. |
| 17 | BERTOLINO TOMMASO          | 208   |    | X    |
| 18 | VACCARINO SALVATORE        | 208   | X  |      |
| 19 | SCIACIA PIETRO             | 201   | X  |      |
| 20 | ADAMO ENRICO               | 196   | X  |      |
| 21 | DI MAIO GIUSEPPE           | 187   |    |      |
| 22 | VARVARO GASPARE            | 186   | X  |      |
| 23 | BONSIGNORE FRANCESCO       | 186   |    |      |
| 24 | SALADINO GIACOMO           | 173   | X  |      |
| 25 | ETIOPIA GIUSEPPA           | 151   | X  |      |
| 26 | PIAZZA MAURIZIO            | 141   |    |      |
| 27 | SILLITTO MARIA             | 132   |    |      |
| 28 | AGATE VINCENZO             | 129   | X  |      |
| 29 | GIANNILIVIGNI FRANCESCO    | 126   | X  |      |

11 SI 5 NO 5 AST.

ALL. 2

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 07/04/2015

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVITA' DEBITO F.R. n. 582/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| N. | Cognome e Nome             | PREF. | SI  | NO   |
|----|----------------------------|-------|-----|------|
| 1  | INGRASCIOTTA SALVATORE     | 448   | --- | ---  |
| 2  | MARTINO FRANCESCO          | 415   |     | X    |
| 3  | CAFISO VINCENZO            | 373   |     | AST. |
| 4  | BARRESI PIERO              | 350   | X   |      |
| 5  | PERRICONE LUCIANO          | 331   |     | AST. |
| 6  | VACCARA ANTONINO           | 284   |     | AST. |
| 7  | GIURINTANO NICOLA          | 251   | X   |      |
| 8  | LO PIANO RAMETTA GIANPIERO | 247   | --- | ---  |
| 9  | CURIALE GIUSEPPE           | 232   |     | X    |
| 10 | GALAMIA PASQUALE           | 232   |     | X    |
| 11 | LA GROCE BARTOLOMEO        | 230   | --- | ---  |
| 12 | ZACCONE GIUSEPPE           | 229   | --- | ---  |
| 13 | DI BELLA MONICA            | 229   |     | X    |
| 14 | ACCARDO GAETANO            | 224   |     | AST. |
| 15 | BERLINO GIUSEPPE           | 222   | X   |      |
| 16 | D'ANGELO PIERO             | 221   |     | AST. |
| 17 | BERTOLINO TOMMASO          | 208   |     | X    |
| 18 | VACCARINO SALVATORE        | 208   | X   |      |
| 19 | SCIACIA PIETRO             | 201   | X   |      |
| 20 | ADAMO ENRICO               | 196   | X   |      |
| 21 | DI MAIO GIUSEPPE           | 187   | --- | ---  |
| 22 | VARVARO GASPARE            | 186   | X   |      |
| 23 | BONSIGNORE FRANCESCO       | 186   | --- | ---  |
| 24 | SALADINO GIACOMO           | 173   | X   |      |
| 25 | ETIOPIA GIUSEPPA           | 151   | X   |      |
| 26 | PIAZZA MAURIZIO            | 141   | --- | ---  |
| 27 | SILLITTO MARIA             | 132   | --- | ---  |
| 28 | AGATE VINCENZO             | 129   | X   |      |
| 29 | GIANNILIVIGNI FRANCESCO    | 126   | X   |      |

11 SI 5 NO 5 AST.